




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

Disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni
di contributi per le spese di gestione
degli uffici giudiziari

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 30)

N. 32 – 16 ottobre 2013



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai
comuni di contributi per le spese di gestione
degli uffici giudiziari

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 30)

N. 32 – 16 ottobre 2013

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

Atto n.:	30
Natura dell'atto:	Schema di regolamento
Titolo breve:	Modifiche in tema di concessione ai comuni di contributi per spese di gestione degli uffici giudiziari
Riferimento normativo:	articolo 20 della legge n. 59 del 1997
Relatore per la Commissione	Librandi
Gruppo:	SCpI
Relazione tecnica:	presente

Assegnazione

Alla II Commissione	ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l'esame: 18 novembre 2013)
Alla Commissione Bilancio	ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento (termine per l'esame: 19 ottobre 2013)

INDICE

ARTICOLI 1 E 2	3
CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DI GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.....	3

PREMESSA

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame prevede modifiche procedurali in materia di concessione ai comuni dei contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari.

Il provvedimento risulta corredato di una clausola di invarianza degli effetti finanziari e di una relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Contributi ai comuni per le spese di gestione degli uffici giudiziari

Le norme prevedono, all'articolo 1:

- la riduzione, dal 70 al 50 per cento, della misura dell'acconto corrisposto ai comuni all'inizio di ciascun esercizio finanziario, riferita all'importo corrisposto nell'anno precedente;
- una procedura di determinazione del contributo, da definirsi annualmente con decreto ministeriale, basata sui costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice di sopravvenienza di ciascun ufficio giudiziario;
- cause eccezionali al ricorrere delle quali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, possano essere autorizzati contributi di importo superiore a quello prestabilito;

L'articolo 2 contiene una clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica afferma che le erogazioni di contributi ai comuni sono previste nei limiti delle ordinarie risorse iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno, capitolo 1551 del Dipartimento sull'organizzazione giudiziaria. Afferma inoltre che l'erogazione di contributi in misura superiore a quella di "budget", motivata da esigenze eccezionali e impreviste, potrà avvenire esclusivamente previa verifica delle disponibilità finanziarie derivanti dai meccanismi di risparmio contenuti nel provvedimento in esame e comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti sui seguenti profili di carattere finanziario:

- andrebbe in primo luogo chiarito se sia stata operata una valutazione degli oneri connessi alla procedura di determinazione dei contributi spettanti a ciascun ufficio giudiziario sulla base dei rispettivi costi standard. Si osserva infatti che, specialmente in sede di prima attuazione, tale procedura potrebbe assorbire risorse umane, strumentali e finanziarie, rispetto alle quali andrebbe confermata la relativa sostenibilità nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- andrebbe inoltre chiarito se la riduzione della misura dell'acconto, ad invarianza del termine di corresponsione del relativo saldo, possa risultare suscettibile di incidere negativamente sull'equilibrio dei flussi finanziari infrannuali dei comuni interessati, con possibili riflessi negativi sul rispetto della tempistica di pagamento dei debiti di fornitura, da cui potrebbero eventualmente discendere oneri per interessi passivi;
- si osserva infine che la possibilità che la corresponsione di erogazioni eccedentarie, di carattere straordinario, avvenga effettivamente nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio appare condizionata alla circostanza che tali stanziamenti contemplino una quota di riserva preventivamente definita e accantonata. In assenza di tale accantonamento, non espressamente previsto dalla norma in esame, non appare chiaro a valere su quali risparmi possa essere assicurata l'assenza di riflessi negativi in caso di eventuali esigenze finanziarie di carattere straordinario. Si osserva infatti che i risparmi conseguibili mediante l'attuazione della norma in esame appaiono già scontati sugli andamenti tendenziali ¹.

In merito ai profili di copertura finanziaria, data la natura degli oneri relativi ad attività rientranti nell'ambito gestionale degli enti locali, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventuale riformulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui

¹ Cfr. in proposito il capitolo 1551 del Ministero della giustizia, che, a fronte di previsioni assestate, per cassa, per il 2012 pari a 240 mln (di cui + 38 mln in sede di assestamento), reca una previsione di spesa pari a 198 mln per il 2013 (-17%) e a 153 mln per il 2014 (-22%).

all'articolo 2, comma 1, in modo da ricondurla al più ampio aggregato della finanza pubblica, anziché del solo bilancio dello Stato.